



PROVINCIA DI GENOVA

Deliberazione del Consiglio Provinciale

2 DIREZIONE ACQUISTI, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE
DIREZIONE ACQUISTI, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

Deliberazione n. **48** del **14 LUGLIO 2010**

OGGETTO: **Approvazione del Regolamento per le spese in economia**

L'anno **duemiladieci**, addì **quattordici** del mese di **luglio** alle ore 15:00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta PUBBLICA di prima convocazione il Consiglio Provinciale per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede in qualità di Presidente: *Barisione Agostino*
Partecipa in qualità di Segretario Generale: *Fedeli Simonetta*

Sono presenti all'esame della pratica n. **19** Consiglieri:

| N. | Cognome e nome | | Presente | Assente |
|-----|------------------------|-------------------|----------|---------|
| 1. | Repetto Alessandro | Presidente Giunta | X | |
| 2. | Barisione Agostino | Presidente | X | |
| 3. | Barsotti Maurizio | Consigliere | | X |
| 4. | Benzi Alessandro | Consigliere | X | |
| 5. | Biagioni Daniele | Consigliere | | X |
| 6. | Bianchini Paolo | Consigliere | | X |
| 7. | Campanella Federico | Consigliere | X | |
| 8. | Chiantia Francesco | Consigliere | | X |
| 9. | Collorado Giovanni | Consigliere | | X |
| 10. | Costa Giovanni | Consigliere | | X |
| 11. | Di Tullio Giorgio | Consigliere | X | |
| 12. | Ferrante Massimo | Consigliere | X | |
| 13. | Fraccavento Salvatore | Consigliere | X | |
| 14. | Gioia Alfonso | Consigliere | | X |
| 15. | Gronda Gabriele | Consigliere | X | |
| 16. | Limoncini Marco | Consigliere | | X |
| 17. | Maggi Mario | Consigliere | | X |
| 18. | Milanta Maria Angela | Consigliere | X | |
| 19. | Muzio Claudio | Consigliere | | X |
| 20. | Oliveri Renata | Consigliere | | X |
| 21. | Pastorino Gian Piero | Consigliere | X | |
| 22. | Pedroni Simone | Consigliere | X | |
| 23. | Pernigotti Massimo | Consigliere | | X |
| 24. | Poggi Maria Teresa | Consigliere | X | |
| 25. | Rotunno Giuseppe | Consigliere | | X |
| 26. | Spanò Angelo | Consigliere | X | |
| 27. | Sterlick Clara | Consigliere | X | |
| 28. | Tassi Giuseppe | Consigliere | | X |
| 29. | Vaccarezza Antonio | Consigliere | | X |
| 30. | Villa Claudio | Consigliere | X | |
| 31. | Volpara Stefano | Consigliere | X | |
| 32. | Zarino Sonia | Consigliere | | X |
| 33. | Zito Lorenzo | Consigliere | | X |
| 34. | Ferretti Stefano | Consigliere | X | |
| 35. | REPETTO GIACOMO SERGIO | Consigliere | X | |
| 36. | Farina Enrico | Consigliere | | X |
| 37. | Nobile Giuseppe | Consigliere | X | |

L'Assessore a Finanze, Bilancio e Patrimonio riferisce.

L'attività attraverso cui la Pubblica Amministrazione acquisisce beni e servizi tesi a soddisfare le proprie esigenze operative ed organizzative, necessarie al perseguimento diretto o indiretto di fini pubblici, richiede un intenso impegno non solo sul piano tecnico ed amministrativo, ma anche e soprattutto su quello finanziario.

È per questo che il legislatore presta grande attenzione alle modalità di gestione delle spese d'approvvigionamento della PA soprattutto quando per effettuarle vengono utilizzati strumenti straordinari quali i procedimenti di spesa in economia.

Le Amministrazioni Pubbliche hanno, in linea generale la stessa capacità di agire di quelle private, ma la particolare natura dell'interesse a cui è preordinata la loro attività, viene a rappresentare un limite posto alla estrinsecazione della loro posizione di autonomia privata: la capacità di agire nei rapporti contrattuali, infatti, non è rimessa alla libera scelta degli organi chiamati a manifestarne la volontà, ma è invece, strettamente correlata allo svolgimento, da parte degli organi competenti di procedure definite in modo puntuale dal legislatore, rispetto alle quali, gli acquisti in economia **si pongono in via di eccezione rispetto alle normali procedure di gara.**

Al carattere per così dire "eccezionale" di tali modalità di acquisto, corrisponde, nella realtà, e non senza qualche censura da parte della giurisprudenza contabile, una notevole incidenza di valore complessivo sulla contrattazione pubblica, che rende meritevole questo vecchio istituto di una maggiore attenzione.

L'attività di controllo della Corte dei Conti ha infatti evidenziato come, alle limitazioni succedutesi nel tempo in tema di trattativa privata, abbia fatto da contrappeso un utilizzo sempre più diffuso delle spese in economia, che talvolta ha trovato fondamento nell'opera dello stesso legislatore, come nel caso del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, dove nell'intento di soddisfare una generale esigenza di semplificazione, si sono notevolmente ampliati i margini ed i presupposti per il ricorso alle spese in economia.

Per "acquisti in economia" si intendono, tradizionalmente, forme di acquisizione aventi importi di valore inferiore alla soglia per l'applicazione della normativa comunitaria ed alternative ai contratti pubblici propriamente detti.

La Pubblica Amministrazione ricorre infatti agli acquisti in economia per procurarsi beni, servizi lavori, mediante adempimenti meno legati a prescrizioni di carattere rigoristico e quindi di più rapida esecuzione.

Il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 - peraltro non abrogato dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anzi, in qualche modo, a ragione, considerato paradigmatico rispetto al recente codice - all'articolo 8, rinviava ai regolamenti di contabilità delle singole amministrazioni la disciplina degli acquisti in economia, che comunque trovavano in detto articolo, un riconoscimento normativo.

La norma nulla precisava circa la forma che poteva assumere la procedura in economia, anzi, forse voleva evitarne proprio una "procedimentalizzazione", come era logico rispetto ad una modalità la cui ratio era, ed è, quella di evitare la complessità e la formalità delle ordinarie procedure.

Nel silenzio, pertanto, la dottrina faceva riferimento alle procedure descritte nel R.D. 25 maggio 1865, n. 350: l'amministrazione acquisiva forniture e beni, o eseguiva lavori ed opere per mezzo dei propri funzionari, i quali assumevano direttamente le prestazioni di cose o di opere dei privati con propria responsabilità nella forma della così detta "amministrazione diretta" (acquisto di materiali, assunzione di tecnici ed operai) o del "cottimo fiduciario" (contratto di appalto con imprenditori noti all'ufficio procedente), con obbligo dei funzionari di rendiconto finale periodico delle somme messe a disposizione e sottoposizione a controllo successivo di regolarità.

Le riforme che hanno investito la Pubblica Amministrazione negli anni '90, orientate a trasformarne la struttura organizzativa in senso aziendalistico e che quindi hanno valorizzato il ruolo della componente "manageriale" di tale struttura, nel mettere in crisi le antiche classificazioni giuridiche di tipo formale, in un certo senso, hanno amplificato quella particolare incardinazione della rappresentanza, che proprio nelle acquisizioni in economia, vedeva l'amministrazione agire attraverso quegli organi a ciò deputati in via straordinaria, ma che complici le riforme citate, trovavano sempre più spazio nell'attività amministrativa e con carattere sempre meno straordinario.

Dinanzi a questo accresciuto potere della componente "amministrativa" delle strutture, inevitabile in un percorso che tende alla semplificazione, si rendeva però necessaria una disciplina che tendesse

Prot. n. 0089603 Anno 2010

all'enucleazione di criteri omogenei per tutte le Amministrazioni: a tal fine, già nelle previsioni dell'art. 10 del D.P.R. 573/1994, doveva essere adottato, entro tre mesi, un regolamento governativo (mai adottato).

Nella legge di semplificazione 8 marzo 1999, n. 50, allegato 2, n. 4, veniva nuovamente proposta l'adozione di un regolamento che uniformasse la materia delle spese in economia per tutte le amministrazioni ed in attuazione di detta disposizione, è stato emanato il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia, D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.

Il D.P.R. 384/2001, che all'art. 14, ha abrogato l'articolo 8 del R.D. 2440/1923, con la determinazione di soglie di valore abbastanza elevate, ha sostanzialmente sancito un invito a generalizzare le spese in economia, pur con le limitazioni in esso contenute che, come si vedrà sono state replicate anche nel codice dei contratti pubblici.

Il D.P.R. 384/2001, tuttora in vigore a meno degli articoli 2 e 7, espressamente abrogati (o per meglio dire "riassorbiti" nell'art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006) dall'art. 256 del codice dei contratti pubblici, rendeva esplicito il limite dell'estensione alle sole procedure per l'acquisizione di beni e servizi, risultando ribadita la validità del sistema già vigente per l'esecuzione dei lavori in economia, disciplinati con carattere di generalità dal D.P.R. 554/1999 (regolamento applicativo della c.d. "legge Merloni" sui lavori pubblici, la n. 109/94).

Il decreto affidava alle singole amministrazioni la competenza ad individuare, in relazione alle rispettive e specifiche esigenze, i limiti di importo per il ricorso alla conduzione in economia (fino ai limiti di € 130.000 per le Amministrazioni dello Stato e di € 200.000 per le altre Amministrazioni), nonché le singole voci di spesa per le quali ricorrere al sistema di spese in economia, nel rispetto dei limiti e dei criteri organicamente definiti.

Con il decreto, inoltre, si stabiliva, in via generale, il principio della pluralità dei preventivi da chiedere e si prevedeva la trattativa diretta in relazione alla specialità del prodotto da acquistare, o quando la spesa non fosse superiore a 20.000 euro, elevata a 40.000, allorché si trattasse di beni e servizi da acquistare per imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*, a parte l'accorpamento del settore dei lavori, non ha portato sostanziali modifiche alla disciplina del D.P.R. n. 384/2001, e anche per gli articoli che sono stati abrogati, in realtà può più propriamente parlarsi di riassorbimento.

Il vigente Regolamento per il ricorso alla procedura in economia, approvato con deliberazione consiliare n. 57/54153 del 5 ottobre 1999, non risponde più alle esigenze operative dell'ente e deve essere necessariamente aggiornato con i più recenti interventi legislativi.

In questo contesto le singole strutture organizzative hanno dovuto fare diretto riferimento alla normativa vigente di grado superiore, guidati nella ricerca di prassi operative omogenee da circolari d'indirizzo, al fine di contenere o evitare la parcellizzazione degli acquisti, a discapito delle economie di scala e dei meccanismi di controllo della spesa.

I passaggi fondamentali attraverso i quali si estrinsecano correttamente i processi di acquisizione di beni, servizi e lavori sono costituiti dalle seguenti attività:

- (1) analisi dei fabbisogni e programmazione delle risorse finanziarie destinate alle risorse strumentali e ai lavori, pianificazione delle strategie di acquisto;
- (2) stipula dei contratti, a seguito di procedure di gara da svolgere nell'ambito del contesto normativo nazionale o in applicazione delle regole comunitarie in relazione all'entità della spesa delle singole acquisizioni;
- (3) effettuazione di ordinazioni a seguito di procedure non contrattuali, quali le acquisizioni in economia;
- (4) produzione diretta di beni e servizi a mezzo di strutture tecniche interne (gestioni dirette).

L'attività descritta al punto (2) è stata presidiata a partire dal 1999, con modalità organizzative centralizzate per garantire uniformità di procedure e comportamenti coerenti, dal Servizio Gare e Contratti dell'ente - ora nell'ambito della Direzione Acquisti, Patrimonio e Risorse Finanziarie – responsabile della gestione di tutte le procedure di gara (fatta eccezione per le procedure negoziate in materia di lavori, gestite direttamente dalla Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni).

Questa soluzione organizzativa, che distingue la struttura che necessita della prestazione (committente) dal soggetto interno che gestisce la scelta del contraente (stazione appaltante), ha dato ottimi riscontri in termini di snellimento e standardizzazione delle procedure, regolarità amministrativa, rapporto con i fornitori, sviluppo delle competenze interne, consentendo all'amministrazione provinciale di proporre alle altre amministrazioni aggiudicatrici (committenti esterni) il servizio di stazione appaltante.

Oltre ad assicurare la trasparenza, la parità di trattamento, la libera concorrenza, principi sanciti dall'articolo 2 del codice dei contratti pubblici, una corretta gestione degli acquisti nella pubblica amministrazione deve essere basata sulla centralizzazione degli acquisti, attraverso la delimitazione delle centrali di acquisto, **in un sistema in cui il cottimo fiduciario (istituto attraverso cui si attuano gli acquisti in economia) trovi, per sua natura e finalità, applicazione a livello decentrato, per esigenze eccezionali, residuali e particolari.**

Allo scopo di elaborare il testo di un nuovo regolamento per le spese in economia la Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni, nell'ambito del PEG 2009, ha promosso un progetto specifico con la creazione di un gruppo di lavoro trasversale con la Direzione Acquisti, Patrimonio e Risorse Finanziarie.

Il gruppo di lavoro, formato da personale della Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni e della Direzione Acquisti, Patrimonio e Risorse Finanziarie ha elaborato un testo che non si limita a definire regole procedurali comuni per la gestione delle spese in economia ma si propone di affrontare alcuni aspetti fondamentali e critici dei processi di approvvigionamento sotto il profilo organizzativo.

In primo luogo si è cercato di definire delle **linee di indirizzo per l'attuazione dei processi di programmazione e pianificazione in materia di approvvigionamenti**, in modo tale che gli acquisti in economia possano trovare correttamente il loro **presupposto in esigenze eccezionali e particolari, che sfuggono ad una diligente capacità di programmazione** o in scelte consapevoli e coerenti con le strategie di acquisto dell'ente.

Sono state individuate le centrali di acquisto dell'ente, nell'ambito della Direzione Acquisti, Patrimonio e Risorse Finanziarie per le forniture e gli appalti di servizi, nell'ambito della Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni per gli appalti di lavori pubblici e di servizi strettamente correlati ai lavori (progettazione e attività correlate, servizi manutentivi, ecc.): questo passaggio è molto importante, in tutte le organizzazioni aziendali sono individuati in maniera puntuale i centri di responsabilità a cui è demandata la gestione degli acquisti; il potere di spesa, di impegnare l'amministrazione verso l'esterno, in particolare verso i fornitori, è una funzione molto delicata e va presidiata in modo preciso con competenze professionali dedicate;

Il regolamento non disconosce in ogni caso l'esistenza di esigenze particolari all'interno dell'organizzazione per cui può essere necessario lasciare un limitato ambito di autonomia alle strutture interessate da queste specifiche tipologie di acquisto: tuttavia caratterizza l'individuazione di **centrali di acquisto periferiche** come uno strumento operativo limitato, flessibile e annualmente rivedibile, ma soprattutto da gestire in maniera coerente con i processi di programmazione degli acquisti.

La definizione delle centrali di acquisto ovvero dei centri di responsabilità titolari del potere di acquisto non determina l'emarginazione delle strutture organizzative ai processi di approvvigionamento delle risorse strumentali ma chiarisce quelli che sono i diversi livelli di responsabilità:

- (a) la responsabilità di budget, ovvero l'analisi dei fabbisogni e delle esigenze rispetto agli obiettivi da perseguire, che spetta a tutte le strutture organizzative;
- (b) la responsabilità di acquisto, ovvero la definizione delle strategie di acquisto, che compete alle centrali di acquisto, principali e periferiche, per i contratti di fornitura e servizi a carattere esclusivo; nell'ambito della responsabilità di acquisto si può ancora distinguere:
 - (b.1) la responsabilità di commessa, ovvero definire le specifiche tecniche delle prestazioni da acquisire, i tempi e le modalità degli approvvigionamenti (gara o cottimo fiduciario);
 - (b.2) la responsabilità nella scelta del contraente;

- (c) la responsabilità di spesa ovvero il controllo sull'esecuzione delle prestazioni e/o l'uso corretto delle risorse acquisite che compete alla struttura beneficiaria della prestazione.

La stessa impostazione flessibile è stata utilizzata nella stesura del regolamento per quel che riguarda **la definizione delle tipologie di prestazioni acquisibili in economia e i limiti di spesa**. L'individuazione dei beni acquisibili in economia deve avvenire nella fase di programmazione finanziaria, momento nel quale le strutture devono indicare il loro fabbisogno in termini di lavori, beni e servizi: per le centrali di acquisto ordinarie (Direzione Acquisti, Patrimonio e Risorse Finanziarie e Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni) la scelta è demandata al responsabile della struttura nell'ambito della definizione delle strategie di acquisto (presupposti giuridici e di fatto – opportunità). Stesso ragionamento vale per le centrali di acquisto periferiche anche se in questo caso, soprattutto per l'approvvigionamento di beni, in considerazione dei quantitativi di fornitura più limitati, è chiaro che trattasi nella maggior parte dei casi di acquisti da gestire in economia.

Anche **per i limiti di spesa degli acquisti in economia** sono stati responsabilizzati i titolari delle centrali di acquisto, in modo tale da evitare, ferme restando le soglie fissate per legge e il rispetto delle norme generali dell'ordinamento, che la fissazione di limiti interni possa precludere opportunità operative per le centrali di acquisto.

Nel disciplinare la materia il gruppo di lavoro ha tenuto conto delle peculiarità operative e disciplinari che differenziano i lavori dalla fornitura di beni e dagli appalti di servizi, prevedendo una serie di disposizioni specifiche per i due settori merceologici. Le parti speciali sono precedute da una sezione di principi e regole generali e comuni.

Una particolare attenzione è stata dedicata alle parti del regolamento che regolano in ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza, l'individuazione dei fornitori da invitare ai cottimi fiduciari, cercando di conciliare le esigenze operative di snellimento dei processi, a cui le spese in economia sono finalizzate, con la necessità di regole procedurali.

L'ultima parte del regolamento è dedicata alla figura dell'economo, ruolo delicato in quanto tradizionalmente ad esso fanno capo alcuni servizi di particolare importanza: la cassa economale, il magazzino e la gestione dell'inventario dei beni mobili.

In particolare per quanto riguarda la cassa economale si ribadisce il carattere eccezionalità di questo strumento di pagamento (in contanti) e si definiscono i limiti operativi e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti.

Per quanto sopra premesso.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento alle disposizioni della parte seconda - ordinamento finanziario e contabile;

Visto l'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nonché le disposizioni di cui al Titolo I della Parte I – Principi e disposizioni comuni, e l'articolo 253, comma 22;

Visto il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, Regolamento d'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni, con particolare riferimento agli articoli 17, 120, 136, 142-148, 152, 153, 176-182.

Visto D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia;

Preso atto di quanto già disposto dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, e dall'articolo 8 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Viste le disposizioni che introducono e regolano il Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip S.p.A., quali in particolare:

- la legge 23 dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000);

Prot. n. 0089603 Anno 2010

- la legge 23 dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2001);
- la legge 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)
- la legge 24 dicembre 2003, n. 350, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);
- il decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191, Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), articolo 1, commi 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 1126, 1127;

Visto il Regolamento di contabilità della Provincia di Genova, Approvato con deliberazione consiliare n. 53/54423 del 28 settembre 2000 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 52/121012 del 19 novembre 2003;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile della Direzione Acquisti, Patrimonio e Risorse Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come da allegato;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Bilancio della Direzione acquisti, patrimonio e risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come da allegato;

Dato atto che la pratica è stata esaminata dalla competente commissione consiliare, il cui parere è allegato in estratto al presente provvedimento quale parte integrante;

La Giunta propone al Consiglio Provinciale

- (1) di approvare il Regolamento per le spese in economia, come risultante dal testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- (2) di abrogare tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia e le altre disposizioni incompatibili con le norme del regolamento di cui al punto (1).

Nel corso della discussione viene presentato dal Consigliere Pernigotti il seguente Ordine del Giorno:

*Il sottoscritto Consigliere della Lista Biasotti
Massimo Pernigotti*

A seguito dell'approvazione odierna in Consiglio Provinciale del "Regolamento per le spese in economia"

A seguito dell'emendamento proposto e ritirato in commissione consigliare e riguardante la soglia di spesa pari a 200.000,00 da portarsi a 150.000,00 Euro per lasciare maggiore possibilità alle piccole imprese di essere chiamate dalle Provincia in gare derivanti dal regolamento in fase di approvazione.

Considerata l'importanza che rivestono le piccole imprese del territorio, anche quelle che pur non essendo in possesso della certificazione SOA e di conseguenza potendo partecipare solo a gare sotto i 150.000 Euro risultano comunque in regola e in possesso di tutti i requisiti di legge.

Considerato che tale O.D.G. riguarda il modo di operare in futuro da parte dell'ente e non sottende a nessuna valutazione o critica con il passato, se non al fatto che già nel 2009 era stata presentata una mozione dallo scrivente con l'intento di creare un elenco di imprese del territorio. Mozione ritirata su richiesta della maggioranza.

IMPEGNA

Il Presidente della giunta e l'Assessore competente ad attivarsi con tempistiche certe affinché l'elenco delle imprese derivanti dal nuovo "Regolamento per le spese in economia" e riguardante anche i lavori nei casi di somma urgenza (art. 24) sia effettuato nel breve periodo, sia tenuto sempre aggiornato e tenga sempre in massima considerazione la possibilità per le piccole imprese non certificate SOA di partecipare a tutti quei lavori con importi inferiori alla soglia di 150.000,00 Euro, e ragionevolmente attraverso un principio di rotazione e di prossimità rispetto al luogo in cui debbono essere svolti i lavori.

Nessun altro Consigliere avendo chiesto la parola, il Presidente pone in votazione l'ordine del giorno di cui trattasi.

Procedutosi a votazione palese, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

| | | |
|-----------------------|----|----|
| Presenti..... | n. | 31 |
| Votanti..... | " | 31 |
| Maggioranza | " | 19 |
| Voti favorevoli | " | 14 |
| Voti contrari..... | " | 17 |

(Barisione, Campanella, Di Tullio, Ferretti, Ferrante, Gronda, Nobile, Milanta, Pastorino, Pedroni, Poggi, Repetto A., Repetto G.S., Spanò, Sterlick, Villa, Volpara)

Il Presidente, in conformità, dichiara respinto l'ordine del giorno.

Nessun Consigliere avendo chiesto la parola, il Presidente mette ai voti la proposta della Giunta.

Il Consiglio mediante votazione palese, con l'assistenza degli scrutatori, approva all'unanimità.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. **48**

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA:

f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Agostino Barisione)

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Simonetta Fedeli)

| E S | Codice | Capitolo | Azione | Importo | Prenotazione N. | Impegno | | Accertamento | | Esercizio | Note |
|--------|--------|----------|--------|---------|--------------------|---------|------|--------------|------|-----------|------|
| | | | | | | N. | Anno | N. | Anno | | |
| | | | | | | | | | | | |

ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000)

II DIRETTORE TORRE MAURIZIO, DIREZIONE ACQUISTI, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE , ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE

II SERVIZIO FINANZIARIO ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE nella persona della Sig.ra Giulia Oliveri

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE ADOTTATI
NELLA SEDUTA DEL **14 LUGLIO 2010** PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO DELLA
PROVINCIA, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 124 DEL T.U.E.L. D.LGS N.
267/2000, A DECORRERE DAL

GENOVA,

IL SEGRETARIO GENERALE